

Deliberazione 15 dicembre 2011 - ARG/elt 179/11

Approvazione della procedura tecnica e delle procedure concorrenziali finalizzate ad assegnare le garanzie d'origine predisposte dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 15 dicembre 2011

Visti:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (di seguito: direttiva 2009/28/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo n. 28/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 luglio 2009 (di seguito: decreto ministeriale 31 luglio 2009);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 28 luglio 2011, ARG/elt 104/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 104/11);
- la “Procedura per l'identificazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed emissione e gestione delle certificazioni di origine per i suddetti impianti” redatta dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito: GSE) e approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto ministeriale 31 luglio 2009 (di seguito: Procedura COFER);
- la lettera del Gestore dei Mercati Energetici – GME S.p.A. (di seguito: GME) del 15 novembre 2011;
- la lettera del GSE del 15 novembre 2011, protocollo Autorità n. 30498 del 22 novembre 2011 (di seguito: lettera del 15 novembre 2011);
- la lettera del GSE del 12 dicembre 2011, protocollo Autorità n. 32513 del 13 dicembre 2011 (di seguito: lettera del 12 dicembre 2011).

Considerato che:

- l'Autorità, con la deliberazione ARG/elt 104/11, ha:
 - a) definito i requisiti che devono presentare i contratti di vendita di energia rinnovabile al fine di garantire la tutela del consumatore, secondo principi di concorrenza e trasparenza, e assicurando che la stessa energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non venga inclusa in più contratti di vendita di energia rinnovabile;
 - b) previsto, al fine di assicurare che la stessa energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non venga inclusa in più contratti di vendita di energia rinnovabile, che si utilizzino, per le verifiche, esclusivamente le garanzie di origine di cui alla direttiva 2009/28/CE e che, nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni relative alle garanzie di origine previste dal decreto legislativo n. 28/11, si utilizzino i titoli di certificazione di origine (CO-FER) di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2009;
 - c) previsto che le condizioni per promuovere la trasparenza dei contratti di vendita di energia rinnovabile si applichino alle offerte di energia rinnovabile presentate a decorrere dall'1 ottobre 2011 e all'energia elettrica fornita ai clienti finali a decorrere dall'1 gennaio 2012 sottostante ai contratti di vendita di energia;
 - d) previsto che le società di vendita possano comunque utilizzare altri strumenti e marchi di certificazione di natura volontaria ovvero gestiti da soggetti diversi dal GSE, fermo restando il fatto che qualsiasi contratto di vendita riconducibile ad un contratto di vendita di energia rinnovabile debba essere comprovato da garanzie di origine;
 - e) stabilito che il GME predisponga una sede per la contrattazione delle garanzie di origine ed il relativo regolamento di funzionamento e che il predetto regolamento, previa consultazione pubblica, sia trasmesso alla Direzione Mercati dell'Autorità per verifica;
 - f) previsto che le predette garanzie di origine possano essere oggetto di negoziazione nella sede predisposta dal GME ovvero di libero scambio anche al di fuori della medesima sede; e che, in questo caso vi sia l'obbligo di registrazione delle quantità e dei prezzi di negoziazione;
 - g) previsto che le garanzie di origine emesse dal GSE che, in applicazione del decreto ministeriale 31 luglio 2009, vengono contestualmente trasferite a titolo gratuito al medesimo GSE si considerino nella titolarità del GSE anche ai fini della deliberazione ARG/elt 104/11, al fine di garantirne la coerenza con il decreto ministeriale 31 luglio 2009;
 - h) previsto che il GSE organizzi procedure concorrenziali finalizzate ad assegnare le garanzie d'origine nella propria disponibilità prevedendo, tra l'altro, che tali procedure abbiano frequenza almeno trimestrale ed abbiano ad oggetto un numero di garanzie d'origine coerente con quelle nella disponibilità del medesimo GSE;
 - i) disposto che il GSE, previa pubblica consultazione con i soggetti interessati, definisca:
 - una procedura tecnica ai fini dell'applicazione della medesima deliberazione ARG/elt 104/11, che preveda anche le informazioni (e i

- relativi flussi) che devono essere messe a disposizione dai produttori e dalle società di vendita (di seguito: procedura tecnica);
- una proposta per l'implementazione delle procedure concorrenziali di cui alla precedente lettera h). Tale proposta deve contenere almeno il bando, i criteri per l'individuazione del numero delle garanzie d'origine oggetto delle procedure concorrenziali nonché la descrizione del modello per l'aggiudicazione delle procedure di assegnazione (di seguito: procedure concorrenziali),
e trasmetta all'Autorità per approvazione le predette procedure;
 - j) disposto che l'Autorità si pronunci sulle procedure di cui alla precedente lettera i) entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle medesime.

Considerato che:

- con riferimento alla procedura tecnica, il GSE, con lettera del 12 dicembre 2011 ha trasmesso all'Autorità il documento recante la proposta di procedura tecnica, le osservazioni ricevute dai soggetti interessati durante il processo di consultazione e un documento di sintesi delle predette osservazioni riportante anche la posizione specifica del GSE in relazione alle diverse tematiche. In particolare, la proposta di procedura tecnica prevede:
 - a) che il GSE, al fine di minimizzare i costi per il sistema e nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità, si avvalga delle procedure già definite ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 2009 per dar seguito anche alle disposizioni previste dalla deliberazione ARG/elt 104/11;
 - b) le modalità di comunicazione per permettere alle società di vendita di dare evidenza al GSE dei contratti di vendita di energia rinnovabile;
 - c) le modalità di comunicazione alle società di vendita degli esiti delle verifiche che il GSE è tenuto a effettuare ai sensi del comma 3.3 della deliberazione ARG/elt 104/11;
 - d) le modalità e i termini per la fatturazione e la regolazione del corrispettivo previsto dal comma 3.4 della deliberazione ARG/elt 104/11, qualora le verifiche di cui alla precedente lettera c) dovessero avere esito negativo;
- con riferimento alle procedure concorrenziali, il GSE, con lettera del 15 novembre 2011 ha trasmesso all'Autorità la proposta per l'implementazione delle procedure concorrenziali, le osservazioni ricevute dai soggetti interessati durante il processo di consultazione e un documento di sintesi delle predette osservazioni riportante anche la posizione specifica del GSE in relazione alle diverse tematiche. In particolare, la proposta per l'implementazione delle procedure concorrenziali definisce:
 - a) i requisiti per l'ammissione alle procedure concorrenziali;
 - b) le modalità e i termini per l'ammissione alle procedure concorrenziali, comprensive delle modalità di valutazione e delle modalità e tempistiche per la comunicazione dell'esito delle richieste di ammissione;
 - c) il modello d'asta e le modalità di presentazione delle offerte di acquisto e di aggiudicazione delle garanzie d'origine. In particolare si prevede che:
 - il GSE organizzi cinque aste annuali, di cui tre nello stesso anno a cui si riferiscono le garanzie d'origine e due nell'anno successivo a quello a cui si riferiscono le garanzie d'origine;

- le procedure concorrenziali organizzate dal GSE non tengano conto di alcune caratteristiche delle garanzie d'origine previste dalla direttiva 2009/28/CE ed in particolare non prevedano aste distinte per fonte;
 - il prezzo a base d'asta sia pari almeno alla somma del corrispettivo per l'emissione della garanzia d'origine, previsto dal paragrafo 6, seconda sezione, della Procedura COFER, e del corrispettivo per ogni COFER registrata sulla piattaforma per la registrazione delle transazioni bilaterali delle COFER che sarà organizzata dal GME;
 - i richiedenti siano obbligati al rilascio di una garanzia, nella forma di deposito in contante infruttifero, a totale copertura delle offerte di acquisto presentate;
 - i richiedenti possano presentare, per ogni sessione d'asta, offerte di acquisto caratterizzate ciascuna da una coppia prezzo-quantità, oltre che offerte senza limite di prezzo;
 - le offerte di acquisto siano valorizzate al prezzo offerto da ciascun soggetto ammesso (*pay as bid*) e selezionate esclusivamente sulla base dei prezzi offerti ordinati in ordine decrescente;
 - le offerte di acquisto senza indicazioni di prezzo siano valorizzate al maggior prezzo al quale sono state aggiudicate le garanzie d'origine nelle procedure concorrenziali;
- d) condizioni amministrative relative alla comunicazione degli esiti dell'assegnazione delle garanzie d'origine e alle modalità e termini per la regolazione dei pagamenti.

Ritenuto opportuno:

- approvare la procedura tecnica nella versione trasmessa dal GSE;
- approvare le procedure concorrenziali apportando le modifiche di seguito descritte:
 - prevedere l'esclusione delle offerte di acquisto senza limite di prezzo per evitare che, qualora tutte le offerte di acquisto pervenute siano senza limite di prezzo, non sia possibile definire il prezzo d'acquisto;
 - prevedere che, a differenza di quanto indicato dal GSE nella proposta per l'implementazione delle procedure concorrenziali, le garanzie d'origine siano differenziate per fonte, in coerenza con quanto previsto in altri Stati dell'Unione europea e con quanto previsto dalla direttiva 2009/28/CE;
 - prevedere che il GSE attribuisca ai soggetti assegnatari delle garanzie d'origine a seguito delle procedure concorrenziali, in aggiunta al prezzo di assegnazione, anche il corrispettivo per ogni COFER registrata sulla piattaforma per la registrazione delle transazioni bilaterali delle COFER che sarà organizzata dal GME

DELIBERA

1. di approvare la procedura tecnica nella versione trasmessa dal GSE con lettera del 12 dicembre 2011;

2. di approvare le procedure concorrenziali trasmesse dal GSE con lettera del 15 novembre 2011, con le seguenti modifiche:
 - prevedere l'esclusione delle offerte di acquisto senza limite di prezzo;
 - prevedere che le garanzie d'origine nella titolarità del GSE siano oggetto di aste differenziate esclusivamente in base alla tipologia di impianto, distinguendo tra impianti alimentati da fonte idrica, solare, eolica, geotermica e altre;
 - prevedere che i soggetti assegnatari delle garanzie d'origine a seguito delle procedure concorrenziali, in aggiunta al prezzo di assegnazione, riconoscano al GSE anche il corrispettivo per ogni COFER registrata sulla piattaforma per la registrazione delle transazioni bilaterali delle COFER che sarà organizzata dal GME;
3. di trasmettere il presente provvedimento al GSE;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

15 dicembre 2011

Il Presidente:
Guido Bortoni